DETERMINAZIONE N. 211

6 OTTOBRE 2026

AREA DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE PATRIMONIO**: INCARICO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER APPALTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAN BARTOLAMEO – BLOCCO G SITO SULLA P.F. 1189 NEL C.C. DI TRENTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA

CIG: BD40866BB5
CUP: H65G22000000006

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari tra cui i servizi abitativi.

Per l'attuazione di tale finalità l'Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, che intende ampliare al fine di fornire nuove soluzioni rispetto alle crescenti richieste di alloggio degli studenti.

In particolare, l'Ente intende realizzare l'immobile "*Blocco G*", a completamento delle residenze universitarie di San Bartolameo, nell'area individuata dalla p.f. 1189 C.C. Trento, acquistata a seguito dell'autorizzazione disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 4 del 18 marzo 2022 e approvata dalla deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 668 di data 22 aprile 2022, giusto atto notarile del 27 aprile 2022 con Consorzio Formazione Cultura Servizi S.c., repertorio n. 75.850 registrato a Trento il 29 aprile 2022 al n. 10947.

Al fine di partecipare al bando del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) di cui al D.M. 1257 del 30 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 16 febbraio 2022, il quale prevedeva l'erogazione di finanziamenti relativi a strutture residenziali universitarie, con le determinazioni del direttore n. 34, 36 e 40 di data 2 marzo 2022, sono stati approvati il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito anche DOCFAP) e il Documento di indirizzo alla Progettazione (di seguito anche DIP) ed è stato autorizzato l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico della progettazione preliminare e del Progetto di Fattibilità tecnico-economica (di seguito anche P.F.T.E.).

Previa deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 6 maggio 2022 con cui la Provincia di Trento ha messo a disposizione di Opera Universitaria le somme che esulano dal finanziamento del MUR, in data 17 maggio 2022, Opera ha trasmesso al MUR tutti i documenti progettuali necessari alla richiesta di cofinanziamento, in particolare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento (approvato con la succitata determinazione del Direttore n. 36 di data 2/3/2022) e il

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.), redatto dai professionisti incaricati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, c. 3, lett. b), della L.p. 26/93 e dal D. Lgs. 50/2016, che è stato acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3502 di data 24/05/2022, successivamente aggiornato con nota di protocollo n. 13190 di data 21/11/2022.

A seguito dell'abrogazione del comma 7, lett. e) dell'art. 8 del D.M. 1257 del 30 novembre 2021, relativo allo stanziamento di fondi PNRR di cofinanziamento degli interventi proposti dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1632 del 8 settembre 2023, e successivamente con deliberazione n. 1777, del 21 novembre 2025 ha rimodulato i finanziamenti concessi all'Opera Universitaria per dare copertura al progetto "*Blocco G*" dello Studentato S. Bartolameo;

visto il D.M. 1488 del 6 novembre 2023 che ha ammesso il suddetto progetto a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di risorse attraverso l'utilizzo di fondi statali, e visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di data 5 agosto 2025 (Ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 - V bando legge n. 338/2000), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 13/9/2025 (n. 213) con cui sono state messe a disposizione le risorse necessarie per l'intervento di Opera Universitaria, oggetto del presente provvedimento;

preso atto che la decisione del MUR di finanziare il progetto tramite fonti statali ha fatto venir meno, non solo gli obblighi stringenti derivanti dalla normativa PNRR, ma anche il disposto di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, per cui alla stregua del parere del Ministero delle Infrastrutture n. 2017 del 28/05/2023, non trova applicazione la disciplina transitoria codicistica di cui all'art 225 co. 8 del d.lgs. 36/2023 in base alla quale *"nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (..) redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"*;

preso atto che a partire dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'art. 229 dello stesso D. Lgs. 36/2023, hanno acquistato efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale ha introdotto anche una riduzione dei livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnico – economica e progetto esecutivo) e un contenuto minimo degli stessi sulla base del combinato disposto dall'art. 41 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.7;

preso altresì atto che, sulla base dell'art. 36 co. 17 della L.p. 9/2023, a partire dal 15 settembre 2023, sono diventate efficaci le modifiche e le abrogazioni aventi lo scopo di adeguare l'ordinamento provinciale rispetto alle norme dettate dal D.lgs. 36/2023;

visto l'art. 37, co. 38, della medesima L.p. 9/2023, secondo cui "*i contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione";*

dato atto che il progetto di fattibilità tecnico economica, inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione dell'utilizzo dei fondi del PNRR, non è stato approvato alla data del 15 settembre 2023;

preso atto della necessita dell'adeguamento del P.F.T.E. al fine di renderlo conforme alle prescrizioni attualmente vigenti del D. Lgs. 36/2023, come rilevato anche dalla Struttura di progettazione dell'Agenzia del Demanio in forza della convenzione sottoscritta da tale Ente e dalla Provincia Autonoma di Trento (prot. Opera n. 3785 di data 7/4/2025 di cui si è preso atto con determinazione del direttore n. 96 del 10 aprile 2025);

rilevato che per poter procedere alla realizzazione dell'intervento immobiliare era necessario il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, il quale presuppone la redazione di un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) aggiornato anch'esso ai contenuti previsti dall'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 oltre che nella stima del quadro economico dell'opera;

dato atto che con determinazione del direttore n. 110 di data 21 maggio 2026 è stato riapprovato il Documento di Indirizzo della Progettazione, che sostituisce quello approvato con la determinazione n. 36 di data 2 marzo 2022, il quale ha conseguentemente approvato anche l'aggiornamento del quadro economico riguardante lo studentato S. Bartolameo – Blocco G;

il quadro economico complessivo lordo ammonta quindi a euro 16.939.459,39 come risulta dal Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto dall'Ente in collaborazione con la Struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio, con un incremento del 29,13% rispetto al quadro economico elaborato nel 2022, presentato al MUR in sede di candidatura a finanziamento per cui al netto delle spese già sostenute (euro 205.881,38) il fabbisogno residuo ammonta ad euro 16.733.578,01;

dato atto che con determinazione n. 152 di data 20 luglio 2026 è stato autorizzato l'affidamento diretto dell'incarico per l'adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ad eccezione della relazione geologica, del nuovo studentato a S. Bartolameo "*blocco G*" sito sulla p.f. 1189 nel c.c. di Trento al fine di renderlo conforme alle prescrizioni attualmente vigenti del d.lgs. 36/2023, come aggiornato dal d.lgs. 209/202, e dal DM 24/11/2025, allo studio Nova Agenzia Srl, il quale conosceva il progetto in questione in ragione dell'incarico di progettazione precedentemente svolto a seguito della determinazione del direttore n. 40 di data 2 marzo 2022 con cui è stato autorizzato l'incarico per la progettazione preliminare edilizia, strutturale e relazione geologica relativamente alle singole prestazioni individuate e per l'approfondimento delle stesse, nonché per il coordinamento del gruppo di progettazione e per la redazione del P.F.T.E. relativa al nuovo studentato a Trento "*blocco G studentato S. Bartolameo*";

preso atto che l'esecuzione dell'incarico per l'aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, affidato alla società Nova Agenzia Srl – C.F. e P. IVA: 02302140229 – con sede in via S. Caterina a Rovereto n. 45, nella persona dell'arch. Marco Angelini, è stata attualmente sospesa, con verbale di cui al prot. Opera n. 10131 di data 31/08/2026, stante la necessità di dover reperire la relazione geologica e geotecnica aggiornata predisposta dal dipendente della Provincia dott. Andrea Franceschini, per cui il termine fissato per il 22 settembre 2026, verrà rideterminato in conseguenza del numero di giorni di sospensione;

visto l'art. 17 co. 2 della L.p. 26/1993 secondo cui la progettazione in materia di lavori pubblici è sottoposta alla verifica *"secondo quanto previsto dalla normativa statale";*

preso atto quindi che nei contratti relativi ai lavori è necessario verificare la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la conformità alla normativa vigente in ossequio a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 36/2023 secondo cui "*in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (..) la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori";*

visto inoltre l'art. 34 co. 5 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 secondo cui "*nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica";*

visto altresì il parere MIT n. 3289 di data 27/02/20265 che chiarisce che nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, "*entrambi i livelli di progettazione devono essere sottoposti a verifica da parte dei soggetti accreditati di cui all'art. 34 co. 2 lettera a) dell'allegato I.7"* del d.lgs. 36/2023;

vista la Relazione illustrativa al Codice dei Contratti pubblici, che, nel caso di appalto integrato, in relazione all'art. 42 del d.lgs. 36/2023, contempla l'opportunità di demandare la verifica di ciascuno dei livelli di progettazione rispetto ai contenuti del documento di indirizzo progettazione e alle norme di settore applicabili ad un unico organo, anche a distanza di tempo, *"al fine di sfruttarne la pregressa conoscenza acquisita durante lo sviluppo del primo livello di progettazione";*

visto il quesito del supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3619 di data 23/06/2025, in base al quale "*per poter procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante deve avere la qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi secondo le indicazioni di valore indicati al precitato art. 5 dell'Allegato II.4"*;

visto altresì il parere dell'Esperto risponde della Provincia Autonoma di Trento n. 515, evaso in data 18/02/2026, che nel menzionare il parere MIT testé citato, conferma sia la possibilità per la stazione appaltante di affidare gli incarichi di progettazione e di verifica di un'opera pubblica avvalendosi della qualificazione per la progettazione e affidamento di servizi e forniture, sia la facoltà di adottare gli atti tecnico – progettuali riguardanti l'approvazione dei documenti progettuali e la validazione della verifica, fermo restando l'obbligo di ricorso ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'art. 17 co. 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993;

visto che il livello di qualificazione nell'ambito dei servizi e delle forniture dell'Ente, corrispondente a *"SF2",* risulta essere sufficiente al fine dell'affidamento degli incarichi di progettazione di un'opera pubblica attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria;

considerato quindi che nel caso di appalto integrato l'attività di verifica riguardante la progettazione di fattibilità tecnico economica e il progetto esecutivo deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati secondo quanto previsto dall'art. 35 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 e dato atto quindi che all'interno dell'Ente non vi è una struttura stabile a supporto del RUP in possesso della pluralità delle competenze specialistiche necessarie per la complessità del progetto in questione;

visto l'art. 20 co. 3 della L.p. 26/1993 in base al quale "*in caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche"* le attività tecniche possono essere affidate esternamente a soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione all'entità dei lavori;

vista la risposta sulla piattaforma dell'Esperto risponde della Provincia Autonoma di Trento n. 543 di data 16/04/2026, in base alla quale nel caso di affidamento di incarichi professionali esterni, compete al RUP sia la scelta del professionista sia il sistema di affidamento dei servizi che la tipologia di contratto da stipulare, sulla base dell'art. 15 del codice e del relativo Allegato I.2;

dato atto che l'Ente a seguito di consultazione dell'elenco degli operatori economici "*incarichi tecnici*" della PAT, istituito ai sensi dell'art. 19 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ed in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa n. 1475 di data 02 ottobre 2020, richiamata dalla

circolare PAT S506/2021, di cui al prot. Opera 3883 di data 08/06/2021, ha individuato lo studio Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria Srl C.F. e P. IVA: 02818900231 – con sede in via Albere n. 25, Verona, 38138, avente competenza, specializzazione ed esperienza nel settore, il quale in conformità al parere dell'Esperto Risponde della PAT n. 433 di data 26/07/2024, che considera necessaria, in caso di procedure attivate su Contracta, la doppia iscrizione, risulta abilitato anche nella suddetta piattaforma nella categoria d'iscrizione *"Servizi di Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e Industriale"* sottocategoria "*Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile e industriale"*;

visto l'art. 36 co. 2 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 secondo cui nel caso in cui "*la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni"* vi è la necessità che il sistema di controllo di qualità sia conforme *"con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001"*;

visto l'art. 34 co. 2 lett. a) dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 per cui l'attività di verifica in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, è effettuata "*da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020"*;

visto il parere dell'Esperto risponde della Provincia Autonoma di Trento n. 561 di data 27/07/2026, in base alla quale "*l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e la certificazione UNI EN ISO 9001 sono standard distinti tenuti separati dall'art. 35 co. 1 All. I.7 del D.Lgs. 36/2023"* con oggetti e finalità diversi in quanto "*il primo attiene alla competenza tecnica e all'imparzialità degli organismi di ispezione, la seconda alla gestione dei processi aziendali";*

verificato che l'operatore economico in questione dispone sia della certificazione di sistema di gestione per la qualità *UNI EN ISO 9001,* sia dell'accreditamento formale rilasciato da Accredia che riconosce la competenza tecnica e l'indipendenza di terza parte in conformità alla norma tecnica europea *UNI CEI EN ISO/IEC 17020,* come emerge dal prot. Opera n. 176893780 di data 07/09/2026, e dal prot. Opera n. 176655126 e 176655121 di data 01/09/2026;

accertato che la scelta dell'operatore economico in questione è conforme al principio di rotazione avente *"l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure"* e "*finalizzato a garantire un adeguato grado di distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici, favorendo l'ingresso di nuove imprese, in particolare di piccole o medie dimensioni"* alla stregua di quanto previsto dal punto 1. della Delibera di Giunta provinciale 43/2026, attuativa degli artt. 4 e 19 ter della L.p. 2/2016 e degli artt. 2, 3 e 49 del d.lgs. 36/2023, in quanto non vi sono stati rapporti contrattuali precedenti;

dato atto che il professionista della suddetta società responsabile dello svolgimento dell'incarico in oggetto risulta essere l'ing. Elena Padovani, iscritto all'ordine degli Ingegneri (settore A) di Verona con num. 4559 e risulta in possesso dei requisiti richiesti in base all'art. 38 dell'allegato I.7 co.2 del d.lgs. 36/2023;

visto l'art. 37 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 secondo cui "*il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti";*

visto altresì il parere n. 549 di data 26/05/2026, presente sulla piattaforma dell'Esperto Risponde della Provincia Autonoma di Trento, in base al quale la verifica della progettazione, che "*costituisce attività*

professionale da affidare ai soggetti individuati puntualmente dall'art. 34 dell' All. I.7 al codice", "*non rientra fra le attività di supporto al RUP di cui all'art. 15 del Codice che si caratterizzano per essere funzionali allo svolgimento di un compito affidato direttamente al RUP stesso"* e non soggiace al relativo limite percentuale corrispondente all'1 percento dei lavori, al contrario rientra nell'ambito degli appalti di servizi di ingegneria e architettura compresi nel quadro economico al fine della corretta realizzazione dell'opera stante conseguentemente al fatto che il rapporto conclusivo di verifica *"rappresenta una specifica garanzia di qualità della progettazione";*

tenuto conto del criterio previsto dall'art. 37 dell'All. I.7 al d.lgs. 36/2023, sopra menzionato, che consente di utilizzare la stima del corrispettivo delle attività di verifica affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, i parametri della Tabella B6 del D.M. 4 aprile 2001 e relativi aggiornamenti, è stato quindi determinato quale corrispettivo da porre a base dell'affidamento diretto l'importo di € 66.348,76, comprensivo della specifica modalità di sviluppo dell'attività mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzione – BIM – che comporta ulteriori attività di controllo rispetto alla verifica documentale tradizionale;

visto infatti l'art. 37 co. 4 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 secondo cui *"nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato";*

dato atto che è stato richiesto alla Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria Srl un preventivo di spesa per il servizio del di verifica da svolgersi ai sensi dell'art. 42 considerando:

- il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), già consegnato,
- il Progetto di fattibilità tecnico economico (P.F.T.E.) del 2022, già consegnato,
- le integrazioni ai documenti del P.F.T.E.2022 elaborato ai sensi del d.lgs. 50/2016 per la rispondenza al d.lgs. 36/2023, in fase di elaborazione da parte di Nova Agenzia Srl,
- i pareri acquisiti sul P.F.T.E.2022,
- il Certificato di destinazione urbanistica (CDU);

preso atto che, in data 17/08/2026, con nota prot. Opera n. 9489, la società Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria Srl, ha presentato l'offerta economica per la verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del progetto di fattibilità tecnico – economica e del progetto esecutivo di appalto integrato per i lavori di costruzione volti al completamento del campus universitario di San Bartolameo a Trento (Blocco G), prendendo quale riferimento per il calcolo del corrispettivo l'importo dei lavori pari a € 11.112.000,37 di cui € 375.768,13 per costi della sicurezza;

preso atto che in data 28/09/2026, con nota di prot. Opera n. 15933, la ditta pur mantenendo invariate le condizioni e le prestazioni presenti nel preventivo sopra citato, ha modificato l'importo della propria offerta portando l'importo da 66.700,00 euro a 66.300,00 euro;

preso atto che l'importo della eventuale prestazione riguardante l'emissione di ulteriori rapporti di verifica intermedi, a valle della fase di riesame del progetto, per motivi non dipendenti dalle attività svolte dal team di verifica, potrà essere puntualmente quantificata solo nel momento in cui si realizzerà l'ipotesi, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento alla stregua di quanto previsto nel capitolato di seguito dettagliato, previa ulteriore indicazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, co. 1 del d.lgs. 36/2023;

visto l'art. 34 co. 3 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 secondo cui *"lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo";*

visto l'art. 37 co. 2 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 secondo cui *"l'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente";*

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.P. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'attività di verificazione del P.F.T.E. e del PE, è già omogenea e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 14 co. 6 del d.lgs. 36/2023, le prestazioni in questione costituiscono un valore funzionale e autonomo per le motivazioni sopra espresse, ricordando in particolare la necessità di sottoporre a verifica anche il progetto esecutivo, che alla stregua di quanto previsto dal punto 5.2 del Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato, di cui al prot. Opera n. 5477 di data 14/05/2026, verrà sviluppato mediante ricorso all'Appalto Integrato delegato alla Provincia Autonoma di Trento, sulla base dell'Atto di delega stipulato dall'Opera Universitaria di Trento con l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del completamento dello studentato S. Bartolameo (Blocco G), sottoscritto in data 25/06/2026 e inserito nel Registro della raccolta contratti al Repertorio n. 395 avente ID 173625808 di medesima data;

dato atto che secondo l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 l'affidamento di un contratto avente *"un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie"* proprie del sopra soglia, l'Ente accerta che nel caso in oggetto la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell'affidamento diretto;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*

dato atto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 21 del d.lgs. 36/2023, le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere gestite "*attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili"* in data 17/07/2026 attraverso la piattaforma Contracta, l'Amministrazione ha richiesto al professionista di formalizzare il suddetto preventivo, da presentare unitamente al DGUE in cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione e l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

vista la lettera d) del comma 3 dell'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 secondo cui trattandosi di "*attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale*" non è richiesta alcuna certificazione antimafia fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

preso atto che è stato allegato anche il capitolato speciale d'appalto (all. 1) che non costituisce parte integrante del presente provvedimento ma che dettaglia le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento;

si specifica in particolare che l'art. 10 del capitolato prevede la possibilità di modificare il contratto in corso di esecuzione, alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi del combinato disposto dall'art.

120 co. 9 e dell'art. 5, co. 6 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, su cui l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

il medesimo articolo prevede inoltre la possibilità di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023,

a) qualora si rendano necessari ulteriori rapporti di verifica intermedi, a valle della fase di riesame del progetto che saranno quantificati preventivamente dall'operatore economico e la cui congruità verrà valutata dalla stazione appaltante con le modalità e tempistiche concordate;

b) qualora vi sia la necessità di procedere alla verifica di una o più varianti progettuali, con le modalità e tempistiche che verranno dettagliate in sede di quantificazione preventiva dell'operatore economico e la cui congruità verrà valutata dalla stazione appaltante: è inclusa la predisposizione delle opere di scarico acque nere e acque bianche alla rete comunale;

al fine di evitare l'applicazione delle penali previste dall'art 12 del capitolato, gli elaborati devono inoltre essere consegnati con le seguenti tempistiche:

- piano operativo dell'attività di verifica e le istruzioni per l'uso del CDE con guida di accesso alla piattaforma deve avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna della documentazione amministrativa e del progetto P.F.T.E./PE completo da parte della stazione appaltante;
- rapporto intermedio di verifica con i relativi allegati deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del piano operativo da parte del RUP;
- il rapporto conclusivo di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) con i relativi allegati deve avvenire entro 10 (dieci) giorni, a partire dalla data di consegna del progetto P.F.T.E. completo riemesso dai progettisti a seguito della verifica intermedia,
- il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo entro 10 (dieci) giorni, a partire dalla data di consegna del progetto PE completo riemesso dai progettisti a seguito della verifica intermedia, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2027;

il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, a seguito della verifica positiva della regolarità contributiva e di ogni altro eventuale adempimento normativo, come di seguito evidenziato:

a. pagamento di una quota pari al 80% dell'importo del corrispettivo per verifica P.F.T.E. in conseguenza della consegna degli elaborati relativi al progetto intermedio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica;
b. pagamento di una quota pari al 20% dell'importo del corrispettivo per verifica P.F.T.E. in conseguenza della consegna degli elaborati relativi al rapporto conclusivo di verifica del progetto intermedio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica;
c. pagamento di una quota pari al 80% dell'importo del corrispettivo per verifica PE in conseguenza della consegna degli elaborati relativi al progetto intermedio di verifica del progetto esecutivo;
d. pagamento di una quota pari al 20% dell'importo del corrispettivo per verifica PE in conseguenza della consegna degli elaborati relativi al rapporto conclusivo di verifica del progetto intermedio di progetto esecutivo;

si specifica inoltre che nel capitolato speciale d'appalto è stata altresì prevista oltre alla possibilità di esecuzione anticipata della prestazione anche la clausola di revisione prezzi da applicarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e la possibilità di rideterminare il corrispettivo sulla base dell'importo finale del progetto approvato;

in data 06/10/2026 (Registro di sistema offerta n. PI369278-26), l'Ente ha quindi provveduto a visionare la documentazione necessaria all'affidamento inviata dal professionista unitamente al proprio preventivo, con un ribasso pari al 0.073%, per un ammontare netto di € 66.300,00, a cui vanno aggiunti € 2.652,00 per oneri previdenziali 4% ed € 15.169,44 per oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di € 84.121,44;

visto il co. 15-quater dell'art. 41 del d.lgs. 36/ 2023, introdotto dal d.lgs. 209/2024, secondo cui *"Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento";*

preso atto che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono stati previsti oneri specifici della sicurezza né costi della manodopera, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023;

la natura e le modalità del servizio in oggetto escludono inoltre che esso debba svolgersi in luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione, a norma dell'art. 26, co. 3bis del d.lgs. 81/2008 per cui non è necessario elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

dato atto che il CCNL individuato ai sensi dell'art. 11 co. 2 del d.lgs. 36/2023, e applicato dalla suddetta società per i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto è quello "COMMERCIO SERVIZI";

dato atto del ribasso offerto, sulla base dei contenuti, delle caratteristiche e delle tempistiche della prestazione richiesta, stante il fatto che il P.F.T.E.2022 deve essere adeguato ai fini di un appalto integrato, ex art. 44 del d.lgs. 36/2023, per cui necessita di un livello di approfondimento maggiore rispetto a quello di un P.F.T.E. standard, si considera congruo il preventivo: l'approccio per categoria come sopra meglio esplicitato appare infatti maggiormente aderente alla realtà rispetto all'applicazione di un coefficiente unico, in considerazione del diverso livello di sviluppo raggiunto dalle singole discipline nel P.F.T.E.2022,

dato atto del ribasso offerto, delle prestazioni proposte nel preventivo che risultano coerenti, per oggetto ed estensione, con le attività di verifica previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici e che comprendono le necessarie verifiche specialistiche riferite alle diverse componenti della progettazione;

considerati i pareri favorevoli in ordine alla congruità tecnico-economica del preventivo emesso a supporto delle valutazioni del RUP redatto dal Dirigente del Servizio opere civili dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche, ing. Marco Gelmini, di cui al prot. Opera n. 14027 di data 07/09/2026 e n. 16137 di data 30/09/2026 i quali evidenziano la congruità del corrispettivo pari a € 66.300,00 oltre oneri previdenziali e IVA, in conseguenza dell'entità, della complessità dell'opera, dell'articolazione delle discipline progettuali interessate, della verifica di entrambi i livelli progettuali previsti nell'ambito dell'appalto integrato e delle specifiche attività connesse alla gestione informativa BIM;

considerati i tempi ristretti sopra descritti, l'Ente in data 05/06/2026 ha utilizzato la scheda AVR della piattaforma PCP di ANAC, al fine di permettere la verifica preliminare dei requisiti generali di cui agli art. 94-98 del d.lgs. 36/2023, in capo all'operatore economico in una fase anteriore

all’acquisizione del CIG, dopo aver acquisito il consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 36/2023 e del Comunicato del Presidente ANAC del 16/04/2025;

dato atto che sia le verifiche in ordine all’assenza dei motivi di esclusione sia quelle riguardanti il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, sono state concluse ai sensi degli art. 17, 94, 95, 98 e 100 del d.lgs. 36/2023;

vista la natura e la specificità dell'incarico oggetto dell’appalto, non ritenendosi né utile, né vantaggioso per l'Amministrazione la suddivisione in lotti della prestazione in oggetto e l'affidamento di parte della stessa ad un soggetto diverso, stante l’entità, la tipologia della prestazione, le responsabilità connesse e il rapporto fiduciario diretto con l’operatore economico, non è ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 119 co. 17 del d.lgs. 36/2023;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 16 del capitolato speciale, in conformità a quanto disposto dai co. 1 e 4 dell’art. 53 e dall’art. 117 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria ma solamente quella definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola pari al 5% dell’importo contrattuale;

dato atto che l’operatore economico ha dichiarato il possesso della propria polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;

visti i principi del risultato e della fiducia a cui l’Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/23 si ritiene che l’attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”* in quanto permette il rispetto delle esigenze di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa in relazione alla tipologia della prestazione e del relativo corrispettivo;

dato atto che in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto previsto dalla Tabella A dell’allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 che contempla il pagamento di € 40 per i contratti aventi quale fascia di importo € => 40.000 € < 150.000 €;

verificato che l’importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all’art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l’Ente a procedere ad “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

con la presente determinazione si propone pertanto di autorizzare l’affidamento diretto per la verifica del progetto di fattibilità tecnico – economica e del progetto esecutivo per appalto integrato per il completamento campus universitario di San Bartolameo – blocco g sito sulla p.f. 1189 nel c.c. di Trento allo studio lo studio Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria S.r.l. C.F. e P. IVA: 02818900231 – con sede in via Albere n. 25, Verona, 38138, nella persona dell’Ing. Elena Padovani, per l’importo complessivo di € 84.121,44.= IVA compresa tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina;

trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti, sono regolati dal capitolato d’appalto speciale, dalla disciplina peculiare sull’utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell’ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre

disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correntezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti" sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale *"che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO".*

Le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.P. 2/2016 "Incentivi per le funzioni tecniche" riferite all'incarico in oggetto trovano copertura all'interno del Quadro economico dell'opera.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.lgs. 36/2023, si individua nella persona del direttore Gianni Voltolini, il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal Dirigente del Servizio opere civili dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche, ing. Marco Gelmini, in conformità a quanto previsto dall'atto di delega, sopra menzionato, stipulato ai sensi dell'art. 7 della L.p. 26/1993.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la I^ variazione al Budget economico 2026-2028 e la II^ variazione al Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17, del 2 settembre 2026 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1515, di data 2 ottobre 2026;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di

lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- visto il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l'affidamento dell'incarico per la verifica del progetto di fattibilità tecnico – economica e del progetto esecutivo per appalto integrato per il completamento campus universitario di San Bartolameo – Blocco G sito sulla p.f. 1189 nel c.c. di Trento;

2. di affidare l'incarico di cui al punto 1) allo studio Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria Srl C.F. e P. IVA: 02818900231 – con sede in via Albere n. 25, Verona, 38138, nella persona dell'ing. Elena Padovani, tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina;

3. di quantificare in € 66.300,00.= oltre ad € 2.652,00.= per oneri previdenziali 4% ed € 15.169,44.= per oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di € 84.121,44 per l'incarico di cui al punto 1);

4. di approvare il capitolato speciale d'appalto che dettaglia le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato il quale non costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1);

5. di quantificare in € 344,76 complessivi le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.P. 2/2016 "Incentivi per le funzioni tecniche" riferite all'incarico di cui al punto 2);

6. di dare atto che l'importo di cui al punto 3) e al punto 5) rientrano tra le spese del quadro economico approvato con determina n 110, del 21 maggio 2026, e trovano copertura sul Piano Investimenti 2026-2028 alla macrovoce P2022050 "L.338/2000 – Completamento San Bartolameo – Blocco G";

7. di liquidare e pagare il corrispettivo della prestazione in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione dell’appalto, a seguito dell’esito della verifica della progettazione e della validazione del progetto e conseguentemente alla verifica positiva della regolarità contributiva e di ogni altro adempimento normativo.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. 1:

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
